



COMUNE DI MORGEX

Regione Autonoma Valle d'Aosta

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 16/04/2013

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GRAZIOLA Lorenzo Ezio - Sindaco	Sì
LUBOZ Elena - Vice Sindaco	Sì
BARZAGLI Federico - Consigliere	Sì
BIZEL Mirko - Consigliere	No
BLANCHET Fulvio - Consigliere	Sì
CHANOINE Armando - Consigliere	Sì
DOMENIGHINI Giacomo Rocco - Consigliere	Sì
GILLIO Michele Piero - Consigliere	Sì
CHABOD Eliana - Consigliere	Sì
PAVESE Vittorio - Consigliere	Sì
SPATARI Nicodemo - Consigliere	Sì
QUINSON Daniele Dante - Consigliere	Sì
SORRENTI Francesca - Consigliere	Sì
TOVAGLIARI Herbert - Consigliere	Sì
VIERIN Manuela - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	14
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Signor GRAZIOLA Lorenzo Ezio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor VILLAZ Judith.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. 14.03.2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ha istituito l’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2014;

VISTO il D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n.214/2011 che ha disposto l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e che l’imposta venga applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base alle disposizioni contenute nel decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011;

VISTO in particolare l’art.13 del D.L. 201 del 06.12.2011;

PREMESSO CHE:

- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5, commi 1/3/5/6 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e dei commi 4 e 5 del citato art. 13

CONSIDERATO altresì che:

- la base imponibile su cui calcolare l’imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali moltiplicatori indicati al comma 4 dell’art.13 citato;
- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti;
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i comuni possono stabilire che l’importo di Euro 200,00 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di 8 figli. L’importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare la somma massima di Euro 400,00;

DATO ATTO che i comuni possono stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applichi anche ai soggetti di cui all’art.3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n.662;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 16.02.2012 all’oggetto “Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria – Determinazioni in merito all’applicazione dell’imposta per l’anno 2012”;

DATO ATTO che per i comuni montani è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.13, comma 13 del D.L. 201/2011, che conferma le disposizioni dell'art.9, comma 9, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATA la Legge 24.12.2012, n.228 (Legge di stabilità), che all'art.1, comma 380, lettere f) e g) espressamente stabilisce:

f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13;

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art.13;

ATTESO pertanto che è riservata allo Stato la quota di imposta sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nonché, per la Valle d'Aosta, tutta la quota di maggiore gettito IMU;

UDITO il Sindaco, il quale rileva che il gettito del tributo deve sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, tenuto conto dei tagli operati alla finanza locale, al fine di mantenere un adeguato livello dei servizi offerti e, dal corrente esercizio, far fronte anche in parte ai limiti imposti dall'introduzione del patto di stabilità, di cui si parlerà più approfonditamente in sede di esame del Bilancio;

Riferisce, quindi, la necessità di stabilire il valore delle seguenti aliquote IMU per l'anno 2013:

1) ALIQUOTA ORDINARIA

- Aliquota pari allo 0,80%

2) ALIQUOTA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- Aliquota pari allo 0,4%;
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, come previsto dalla normativa I.M.U., con l'applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;
- L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

3) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART.9, COMMA 3BIS DEL D.L. 30.12.1993, N.557, CONVERTITO IN LEGGE 26.02.1994, N.133

- Per i comuni montani è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.13, comma 13, del D.L. 201/2011, che conferma le disposizioni dell'art.9, comma 9, del D.Lgs. 23/2011;

4) ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

- Aliquota pari allo 0,76% per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9 e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L'agevolazione sopra citata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un'autocertificazione indicante, oltre gli estremi catastali dell'unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione, che deve essere presentata entro il 31

Dicembre dell'anno in cui si ha il diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporterà la non applicabilità dell'agevolazione;

5) ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE

- Aliquota pari allo 0,76% per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9 e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in locazione ai sensi della Legge 431/98 per almeno quattro anni, come abitazione principale a favore dei soggetti che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente registrato. L'agevolazione sopra citata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di richiesta di beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si ha il diritto. La mancata presentazione della richiesta comporterà la non applicabilità dell'agevolazione.

UDITA la dichiarazione di voto del consigliere Francesca Sorrenti, la quale annuncia la propria astensione dalla votazione in quanto, pur comprendendo i motivi che hanno portato alla decisione di modificare l'aliquota ordinaria, rileva che l'aumento dell'IMU sulle seconde case andrà sicuramente ad influire negativamente sul mercato immobiliare, già in forte sofferenza con conseguente ulteriore aggravamento della crisi del settore edilizio;

VISTA la L.R. 54 del 07.12.1998 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità, di regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto comunale e le vigenti disposizioni in merito all'oggetto;

PROCEDUTO mediante votazione palese per alzata di mano si ottengono i seguenti risultati:

Presenti 14

Votanti 13

Astenuti 1 (Sorrenti)

Voti favorevoli 13

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art.13 del D.L. 06.12.2011, n.201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, le seguenti modalità di applicazione dell'Imposta Municipale per l'anno 2013:

ALIQUOTA ORDINARIA

- Aliquota pari allo 0,80%

ALIQUOTA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

- Aliquota pari allo 0,4%;
- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, come previsto dalla normativa I.M.U., con l'applicazione di detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

- L' aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56 della Legge 23.12.1996, n .662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ART.9, COMMA 3BIS DEL D.L. 30.12.1993, N.557, CONVERTITO IN LEGGE 26.02.1994, N.133

- Per i comuni montani è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.13, comma 13, del D.L. 201/2011, che conferma le disposizioni dell'art.9, comma 9, del D.Lgs. 23/2011;

ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO

- Aliquota pari allo 0,76% per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9 e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in comodato d'uso gratuito come abitazione a parenti in linea retta fino al secondo grado e ai collaterali entro il secondo grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora abitualmente. L'agevolazione sopra citata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di un'autocertificazione indicante, oltre gli estremi catastali dell'unità immobiliare, il periodo di utilizzo ed il grado di parentela. Tale autocertificazione, che deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si ha il diritto all'agevolazione, rimane valida anche per gli anni seguenti e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi. La mancata presentazione dell'autocertificazione comporterà la non applicabilità dell'agevolazione;

ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN LOCAZIONE

- Aliquota pari allo 0,76% per le unità immobiliari di categoria A/1-2-3-4-5-6-7-8-9 e per le relative pertinenze, nel numero massimo di una per tipologia di categoria C/2, C/6 e C/7, concessi in locazione ai sensi della Legge 431/98 per almeno quattro anni, come abitazione principale a favore dei soggetti che hanno stabilito nella stessa abitazione la propria residenza anagrafica, con contratto regolarmente registrato. L'agevolazione sopra citata è subordinata alla presentazione da parte del proprietario, o del titolare del diritto reale di godimento, di richiesta di beneficio e copia del contratto di locazione regolarmente registrato entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si ha il diritto. La mancata presentazione della richiesta comporterà la non applicabilità dell'agevolazione.

DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

IL PRESIDENTE
GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE
VILLAZ Judith

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 19-apr-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VILLAZ Judith

=====

REGOLARITÀ CONTABILE
Parere favorevole (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ
Parere favorevole (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA
Parere favorevole (IL RESPONSABILE)